S E N T E N Z A N . 3 1 2 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73904

R I P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata a (omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Illiano (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via del Parco Margherita n° 12 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 2 maggio 2023 (omissis), docente nella scuola pubblica, ha riproposto un giudizio incardinato l'anno precedente dinanzi al tribunale di Napoli: nel quale lei aveva lamentato che il proprio grado di invalidità, reputato pari al 100% nel 2019, invece era stato determinato nella misura del 55% all'esito di una visita di revisione a cui era stata sottoposta in data 30 maggio 2022. Perciò, evidenziando che, con ordinanza emessa il 7 febbraio 2023,

l'adìto tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore di questa Corte, l'odierna ricorrente ha domandato che le venisse riconosciuta l'originaria misura del 100% fin dal novembre 2021: con conseguente "… riconoscimento della prestazione di invalidità/inabilità civile" o, in subordine, dei "… benefici in tema di contribuzione figurativa previdenziale …" previsti dal comma 3 dell'art. 80 della legge n° 388/2000.

2. Dopo un rinvio d'ufficio, con comparsa depositata il 6 marzo 2024 si è costituito l'INPS, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché non preceduto da alcuna istanza specificamente avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio di cui al predetto art. 80; e, comunque, contestando nel merito la spettanza di tale beneficio.

3. Dopo che all'udienza del 18 marzo 2024 questo giudice si era riservato di vagliare il profilo concernente la giurisdizione, con ordinanza emessa il 20 maggio di quello stesso anno sono state separate tra loro la principale domanda attorea e quella subordinata, perché invece reputate concorrenti tra loro; e contestualmente è stato sollevato *ex officio* un regolamento di giurisdizione, riguardo alla domanda principale in materia di invalidità civile.

Altresì, con ulteriore ordinanza emessa due giorni dopo, è stata demandata al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa (in sigla: CML) una consulenza tecnica d'ufficio, riguardo alla pretesa attorea contemplata dal comma 3 del predetto art. 80. E, il 15 ottobre 2024, il CML ha depositato la propria relazione definitiva: evidenziando che riguardo alla relazione preliminare, previamente inviata esclusivamente alle parti, da queste ultime non era stata mossa alcuna osservazione.

Poi, dopo che il 22 di quello stesso mese la (omissis)aveva prodotto memoria, all'udienza del 14 novembre 2024 è stato assegnato all'INPS termine per depositare le tre istanze amministrative presentate dall'odierna ricorrente; ma nulla è stato versato in atti dall'INPS. Per altro verso, con ordinanza emessa all'udienza del

14 gennaio 2025, sono stati chiesti chiarimenti al CML: il quale, il 28 marzo di quello stesso anno, ha perciò prodotto una relazione suppletiva. Inoltre, il 1° aprile 2025, è pervenuta l'ordinanza n° 5237/2025: in virtù della quale la Corte di cassazione ha reputato sussistente la giurisdizione ordinaria su taluna delle pretese attoree e, invece, quella di questa Corte su talaltre.

Infine, dopo che l'udienza dell'8 aprile di quello stesso anno era stata rinviata per la mancata comparizione (omissis), all'udienza del 19 del mese successivo la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo quindi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va osservato che, con ordinanza n° 5237/2025, la Suprema Corte ha affermato "… la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di pensione di invalidità di natura previdenziale e la giurisdizione del giudice ordinario quanto all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il conseguimento della prestazione assistenziale".

Perciò, visto che da parte della (omissis)l'unica domanda avente natura previdenziale è quella finalizzata al riconoscimento di cui al comma 3 dell'art. 80 della legge n° 388/2000, su di essa deve statuire questa Corte. D'altronde, in questa medesima prospettiva, già con la sentenza n° 12903/2021 la Corte di cassazione aveva confermato il principio secondo cui l'accertamento tecnico preventivo contemplato dall'art. 445-*bis* c.p.c. va operato con specifico riguardo ad una provvidenza determinata: qual è, appunto, quella di cui al predetto art. 80.

5. Ancora in via preliminare deve reputarsi che l'accertamento tecnico per cui è lite abbia preso le mosse dall'istanza n° 6113906500345, presentata all'INPS dalla (omissis): istanza che, secondo quanto concordemente desumibile dall'elenco

prodotto dall'INPS stesso e dal verbale stilato dal centro medico legale di Pozzuoli (NA) il 30 maggio 2022, aveva ad oggetto il grado d'invalidità civile dell'odierna ricorrente.

Orbene al caso di specie è applicabile il principio affermato dalla Suprema Corte riguardo ad un giudizio *ex* art. 445-*bis* c.p.c. finalizzato all'accertamento dello *status* di portatore di handicap grave: a mente del quale "… l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psico - fisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445-*bis* c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo" (Cass. n° 24953/2021). Invero "… il riconoscimento dello stato d'invalidità in misura superiore al 74% non costituisce … una frazione del diritto che intende farsi valere [da un soggetto quale, appunto, la (omissis)], ma rappresenta il presupposto …" sostanziale per poter "… usufruire del *bonus* contributivo [previsto dal comma 3 dell'art. 80 della legge n° 388/2000] una volta raggiunto il requisito anagrafico per la pensione e, pertanto, costituisce un accertamento immediatamente produttivo di effetti giuridici …", con conseguente attualità dell'interesse al relativo accertamento (Cass. n° 36948/2022).

Inoltre l'odierna ricorrente vanta un indubbio interesse all'accertamento del proprio grado di invalidità: perché, soltanto una volta accertato che la relativa misura ecceda il 74%, lei potrebbe poi agire, "… previa domanda amministrativa all'INPS, … per ottenere il beneficio dell'accredito contributivo, a prescindere dalla richiesta (contestuale) di un trattamento pensionistico …" (Cass. n° 30636/2022).

6. Infine la legittimazione a resistere alla domanda finalizzata al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 80, concretamente proposta nell'odierno giudizio, va ascritta all'INPS, quale soggetto da cui verrà erogata la futura pensione (omissis): della quale è incontestato lo *status* di docente nella scuola pubblica.

7. Venendo quindi al merito, innanzitutto il CML ha attribuito un valore dell'11% ad un meningioma, cioè ad un tumore benigno, alla luce dell'attuale assenza di "… indicazioni neurochirurgiche data la [sua] negatività clinica" (pag. 8 della relazione definitiva).

8. Orbene, se a tal riguardo la relazione peritale appare congruamente motivata, oltre ad esser rimasta immune da osservazioni critiche delle parti, talune perplessità le suscita, invece, la valutazione della più rilevante patologia riguardante la (omissis), ossia un carcinoma mammario: riguardo al quale lei risulta esser stata operata all'inizio di agosto 2018, con trattamento radioterapico nei mesi immediatamente successivi ed ulteriore terapia ormonale. In proposito il CML ha evidenziato che "le dimensioni contenute della neoplasia, l'assenza di metastasi a livello dei linfonodi limitrofi della mammella (cosiddetti 'sentinella'), il rilievo di una forma di carcinoma ben differenziata (G1), sono tutti elementi che facevano e fanno propendere per una prognosi favorevole" (pag. 7 della relazione definitiva).

Tuttavia, rispetto alle tre classificazioni previste per le patologie neoplastiche dal decreto ministeriale 5 febbraio 1992, proprio il decorso di quasi quattro anni dalla diagnosi tumorale e dal conseguente intervento chirurgico, rispetto al quinquennio notoriamente previsto quale *follow-up* per la generalità delle forme tumorali, e soprattutto le peculiari caratteristiche della neoplasia stessa evidenziate dal CML nella relazione suppletiva facevano propendere da un'iniziale "… prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica", con conseguente percentuale fissa del 100% di cui al codice 9325 o almeno dell'80% prospettata dal CML, ad una "prognosi favorevole [pur] con grave compromissione funzionale": con riduzione di quella misura fissa al 70%, di cui al codice 9323, a far data dall'accertamento del 30 maggio 2022 qui censurato dalla Carrano.

Peraltro tale misura del 70% appare confortata dalla circostanza che siano ulteriormente trascorsi quasi tre anni, da quell'accertamento, senza che costei risulti aver lamentato recidive della patologia in questione.

9. Perciò, attribuendo a quest'ultima una misura dell'80% soltanto fino al 29 maggio 2002 ed invece del 70% dall'indomani, il calcolo riduzionistico previsto dal già richiamato decreto 5 febbraio 1992 per l'insieme delle due patologie da cui risulta affetta la (omissis)conduce ad una complessiva invalidità dell'82,2% dalla data del 16 ottobre 2018 nella quale lei ha proposto l'originaria istanza all'INPS, secondo quanto desumibile dal verbale 30 maggio 2022, fino al giorno antecedente quest'ultimo; e, invece, del 73,3% a partire da quest'ultima data.

Conclusivamente soltanto per il primo di tali periodi può riconoscersi all'odierna ricorrente il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, sancito per ogni anno di servizio dal più volte richiamato comma 3 dell'art. 80 della legge n° 388/2000.

10. La fondatezza soltanto parziale della domanda attorea giustifica la compensazione delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica d'ufficio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73904, riproposto da (omissis)contro l'INPS:

1) dichiara il diritto di (omissis)al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto dal 16 ottobre 2018 al 29 maggio 2022;
2) compensa integralmente le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio fra le parti;

3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 08.10.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli